



# COMUNE DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE FINANZIARIO

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - VERSAMENTO SALDO I.C.I. ANNO 2011

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto l'art. 37, commi 13 e 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  
Visto il Regolamento approvato da questo comune che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;  
Visto il D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell'11 marzo 2011, adottata da questo ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del richiamato D.Lgs. n. 504/1992;

### RENDE NOTO

**IL 16  
DICEMBRE  
2011**

Scade il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2011, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata (nel caso, ovviamente, non sia stata esercitata la facoltà di eseguire il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata).

### Come pagare

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta deve essere corrisposta, in modo alternativo, mediante:

- versamento sul conto corrente postale n° 52258399 intestato a "VELLETRI SERVIZI SPA – ICI ORDINARIA";
  - modello di versamento «F24».
- In relazione al disposto dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.
- Chi versa l'imposta dopo il termine del 16 dicembre 2011 dovrà pagare una sanzione ridotta, entro i termini previsti dalla normativa vigente, oltre agli interessi legali per i giorni di ritardo nella misura dell'1,50% annuo, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.

### Chi deve pagare l'ICI

- Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

Sono soggetti all'imposta il proprietario di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale (i terreni agricoli in questo Comune sono esenti dall'imposta) ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

### Esenzione abitazione principale

- A decorrere dall'anno 2008, in relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n°93/2008:
- È esclusa dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, nei limiti previsti dal regolamento (per pertinenza, ai sensi del vigente regolamento comunale, si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale).
  - Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai fini dell'esenzione dell'imposta - ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l'imposta e la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. n. 504/1992 - si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008 (abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, previa presentazione di apposita istanza per i nuovi richiedenti, a pena di decadenza, entro il termine del versamento della rata di acconto ICI).
  - L'esenzione si applica anche:
    - a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro

- diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune;
- b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

### Aliquote e detrazioni d'imposta

- L'imposta per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota applicata (%oo)
1	- UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, RESIDENTE NEL COMUNE, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1 (ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE), A/8 (ABITAZIONE IN VILLE) E A/9 (CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTE PREGIO ARTISTICO E STORICO) .....	7,00
2	- ALIQUOTA ORDINARIA, PER TUTTE LE RESTANTI UNITA' IMMOBILIARI .....	7,00

Per il corrente anno, le riduzioni o le detrazioni d'imposta sono state determinate, in relazione al combinato disposto dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 93/2008, nelle misure di cui al prospetto che segue:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Riduzioni d'imposta (%)	Detrazione d'imposta (euro in ragione annua)
1	- UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1 (ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE), A/8 (ABITAZIONE IN VILLE) E A/9 (CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGIO ARTISTICO E STORICO )	-	103,29

- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta comunale sugli immobili è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

**NOVITA' 2011.** Il legislatore ha modificato la misura delle sanzioni ridotte nell'ipotesi in cui il contribuente ponga in essere il ravvedimento operoso per violazioni commesse dopo il 01/02/2011.

Il D.L. 98/2011 ha inoltre introdotto il Ravvedimento "Sprint" (a decorrere dal 06/07/2011) che permette di sanare le violazioni commesse entro quattordici giorni dalla scadenza del versamento.

Pertanto in caso di "omesso o parziale versamento" relativo all'anno d'imposta 2011, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l'Istituto del Ravvedimento Operoso, secondo le seguenti modalità:

a) **RAVVEDIMENTO c.d. "SPRINT"**, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo (quindi per il saldo 2011 dal 17/12/2011 al 30/12/2011) si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo (es. se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo si dovrà versare una sanzione dello 0,6%: 0,2% per 3 giorni di ritardo).

b) **RAVVEDIMENTO BREVE**, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza, ovvero dal 31/12/2011 al 16/01/2012 per il saldo. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giornaliera.

c) **RAVVEDIMENTO LUNGO**, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno del corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

*Modalità di compilazione del bollettino e del modello F24 con il ravvedimento operoso.*

Il versamento deve essere effettuato con bollettino ICI, barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando in alto a destra l'importo pagato comprensivo di tributo, sanzione ed interessi, mentre, in basso a sinistra, il solo importo relativo al tributo.

Per il ravvedimento è possibile inoltre utilizzare il modello F24, barrando la casella ravvedimento ed indicando il codice tributo per la sanzione (3907) e per gli interessi (3906).